
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il giudice deve rispondere anche alle domande implicite e presupposte

In tema di procedimento civile, pur nei limiti del divieto di ultrapetizione, il giudice di merito ha il potere-dovere di delibare il contenuto sostanziale della domanda a prescindere dalle formule estrinsecamente adottate, dovendo tener conto, in tale prospettiva, anche delle domande ivi implicitamente proposte o necessariamente presupposte, onde plasmare il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità da essa concretamente perseguite.

Tribunale di Cassino, sentenza del 8.8.2016

...omissis...

Richiamate integralmente le premesse in fatto e le vicende processuali riepilogate nella sentenza non definitiva nr. 223/2014, circa le tesi e domande rispettivamente svolte e i temi dedotti in controversia, la causa - rimessa in istruttoria con contestuale ordinanza per l'approfondimento di alcuni profili tecnici - è pervenuta innanzi alla scrivente dall'udienza di trattazione/esame del 10.6.2015 (giusta subentro per D.P. n. 18 del 2015) e quindi rinviata per p.c., previa integrazione con alcuni chiarimenti peritali, e trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..

Sulla scorta dei rilievi già espressi nella sentenza non definitiva e dell'ulteriore attività istruttoria la pretesa monitoria appare fondata, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.

Innanzitutto, rivestendo la pronuncia nr. 223/2014 intrinseca portata decisoria sulle questioni già risolte, deve ritenersi acclarata l'insorgenza fra le parti di un vincolo implicante reciproci impegni corrispettivi, con legittimazione e titolarità passiva del rapporto in capo all'odierna opponente, nonché, sempre sulla scorta delle precedenti statuizioni, una vicenda negoziale impostata sull'effettiva consegna di 645 balloni di fieno, in 19 viaggi complessivi, per un prezzo di trasporto unitario, per ballone, pari a L. 5.000,00 ed una dimensione media per diametro di 1,5 mt.

La valutazione dell'attività istruttoria fissata in quegli accertamenti si è già assorbita nella precedente decisione, pertanto i relativi punti di fatto e l'annessa qualificazione in diritto non possono essere rimessi in discussione in questa sede: in particolare, come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 17.6.2015 non possono surrettiziamente trovare ingresso questioni che, col pretesto di censurare la ctu, intendano in realtà rimettere in gioco determinati aspetti già risolti nel merito, affrontabili - come tali - solo nelle opportune sedi di gravame; per gli stessi motivi restano del tutto ininfluenti nell'odierno contesto le critiche a determinati aspetti valutativi delle prove, o a circostanze controverse già coperte dagli snodi dirimenti della decisione, circa l'entità della prestazione resa e termini dell'accordo, ed alla ricostruzione, ivi chiaramente sancita, di un rapporto contrattuale opponibile all'A. (ad es. risultando assorbite in quell'esito tutte le questioni sulla "congruità" della mole di fieno consegnata rispetto all'entità dell'azienda agricola e al numero di capi di bestiame, sulle tempistiche contingenti della consegna, sul ruolo di determinati collaboratori o impiegati dell'azienda, etc.).

Parimenti risulta appurato, sulla scorta di quella sentenza, che in difetto di univoco riscontro sul prezzo applicabile, lo stesso debba stimarsi secondo il prezzo di mercato vigente ai sensi dell'art. 1474 c.c. , alla stregua dei parametri (numero balloni consegnati, valore unitario del prezzo di trasporto, dimensioni medie del singolo ballone) già puntualmente ricostruiti e demandati al ctu.

In particolare, deve convenirsi che difetta una prova stringente sul prezzo effettivamente concordato inter partes, nella specifica regolazione del rapporto, essendosi limitati taluni testi a riferire solo in astratto, cioè delle quotazioni medie in analogo contesto merceologico/operativo (vendita di fieno); né parte opposta, come suo onere di attrice sostanziale, ha dedotto e provato di praticare, in ipotesi, un usuale valore unitario, estensibile per analogia - a mente dell'art. 1474 comma 1 c.c. - alla fattispecie contesa.

Ne deriva che il prezzo, in carenza di precise pattuizioni scritte e comunque di idonee conferme testimoniali su criteri concordemente recepiti fra le parti,

deve ricostruirsi secondo l'ordinario "prezzo di mercato" ipotizzabile, in ambito comparabile e sulla base dei criteri già delineati in sentenza (cfr. in part. l'art. 1474 comma 2 c.c. sull'applicabilità, per le "cose aventi un prezzo di borsa o di mercato", del prezzo desumibile dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina).

Da ultimo, e per chiarezza sistematica, deve evidenziarsi che con l'opposizione a d.i. s'instaura una cognizione piena sulla sussistenza del credito già azionato in via monitoria (cfr. ex multis, Cass. Civ., n. 8718/00; Cass. Civ., n. 736/00; Cass. Civ., n. 7036/99), il cui scopo non è stabilire se l'ingiunzione fu legittimamente emessa sulla scorta di validi presupposti formali o di astratti requisiti di accoglibilità del ricorso, ma indagare la complessiva fondatezza della pretesa e quindi, in tutta loro estensione e consistenza, i fatti fondativi del credito (così argomentando ex multis, da Cass. civ. 419/2006, 15037/2005).

Ne deriva che restano inconferenti e superate tutte le polemiche sull'idoneità probatoria o regolarità contabile/fiscale dei documenti già offerti in sede monitoria, poiché oggetto di questo giudizio è la globale verifica, nell'an e nel quantum debeatur, della pretesa sostanziale, non anche l'indagine sulla correttezza e regolarità di determinati profili "tributari" (peraltro estranei ai poteri cognitivi di questo giudice ordinario).

Nel merito, vanno innanzitutto determinati i "coefficienti" su cui modulare il più congruo valore del fieno venduto, secondo le prassi commerciali vigenti nel periodo e nel mercato di riferimento, per analoga tipologia di prodotto: al riguardo, giova puntualizzare come le critiche sul difetto di qualità promesse siano state già respinte nella pronuncia nr. 223/2014, per radicale carenza di prova, e come - in difetto di più puntuale e circostanziata doglianza- nemmeno possa ritenersi attivata una garanzia per difetto di "qualità essenziali" nella vendita. La ricostruzione del prezzo potrà quindi attagliarsi, in mancanza di adeguata evidenza contraria (incombente ex art. 2697 c.c. alla stessa opponente), ad una media qualità della merce consegnata, secondo gli stessi canoni di ordinarietà che connotano il procedimento ex art. 1474 c.c. ; per gli stessi motivi, esulano dalla controversia e come tali non incidono sulla concreta valorizzazione del prezzo le deduzioni sulla particolare "composizione" del fieno (fra prato polifita e prato monofita), le quali sono state del tutto tardivamente esternate in lite, per contestare determinati criteri ricostruttivi e in mera critica all'elaborato peritale, senza trovare il minimo aggancio nella precedente attività assertiva/istruttoria né corredarsi di idonei riscontri fattuali.

Ciò posto, un'utile e plausibile coordinata per rielaborare il prezzo medio nella fattispecie, non può che essere il "peso" medio del singolo ballone fornito, per molteplici ragioni: a) a tale criterio chiaramente allude la sentenza parziale, fulcro dell'odierna statuizione definitiva, laddove richiama le dimensioni (come il diametro) dei balloni di riferimento; b) i testi che hanno saputo offrire spunti sul prezzo medio di mercato, pur non menzionando (come visto) il prezzo concretamente impresso alla fornitura dagli odierni contendenti, hanno però fatto significativo riferimento, rispetto alle prassi di settore, ad un valore unitario calcolato a peso (cioè un tanto a quintale, cfr. inoltre il chiaro richiamo del Fini, come tecnico agrario verosimilmente edotto in materia, alle "riviste del settore", e analoga qualifica esperta del Ripa, come controllore zootecnico), suggerendo quindi l'idea che in quel tipo di mercato la stima della merce si ragguagliasse normalmente a quel criterio (e non altri); lo stesso contegno

difensivo dell'A., in replica alle pretese monitorie (incentrate sulla prestazione di un dato numero di balloni e su un certo valore unitario), implicitamente avalla la validità di quel criterio di calcolo, laddove insiste in comparsa su volumi dei balloni, e su prezzo applicato: assunti che, pur tacitamente, sembrano dare rilievo alla dimensione di quel prodotto, come usuale parametro determinativo del prezzo (in quanto strumentale alla determinazione del peso e, di riflesso, del prezzo unitario a quintale).

Ad avviso del giudicante non può quindi condividersi l'ultimo criterio suggerito dal ctu nella ricostruzione del valore di fornitura, cioè la commisurazione del quantitativo di prodotto non al peso del singolo ballone, ma alla superficie di terreno complessivamente coltivato a fieno: tale elemento di fatto risulta invero nuovo rispetto ai temi reciprocamente dedotti nella controversia, ed al complessivo impianto allegatorio/difensivo della lite, come tale neppure è stato ritualmente coltivato in sede istruttoria, ed ogni "spunto" estrapolato in tal senso dalle testimonianze risulterebbe ultroneo al "thema decidendum"; inoltre, quell'ipotesi ricostruttiva sembra prescindere dalle "linee" generali del conferimento d'incarico, basato sì sugli "atti e verbali di causa", e sullo sfondo di ogni "ulteriore accertamento utile" (cfr. ordinanza del 26.2.2014), ma non su elementi obiettivamente ultronei alla dialettica contenziosa fra le parti (come la metratura del presunto terreno coltivato, e la produttività media di riferimento).

Sulla scorta di quei quesiti - cui questo Giudice è vincolato in sentenza, anche perché tratti dalla valutazione dell'istruttoria e coerenti con una determinata, parziale decisione della lite - deve poi ritenersi che il "diametro" dei balloni comunque andasse considerato (diversamente non avendo senso la relativa esplicitazione al ctu), laddove un ricalcolo fondato sulla superficie "utile" fondiaria escluderebbe completamente quel dato (vd. p. 1 chiarimenti ctu del 16.11.2015). Si aggiunga che il richiamo al numero di ettari (26-27), oltre che decontestualizzato dal tema controverso primario e privo di obiettivi riscontri "estrinseci", giunge dal medesimo B. in sede d'interpello, rispondendo quindi ad una sua unilaterale versione di fatto, non ulteriormente suffragata.

Da ultimo, non può trascurarsi come le stesse parti (tramite rispettive ctp) abbiano ricostruito dal diametro di 1,5 mt. un'ipotesi del peso dei singoli balloni, dimostrando così, per fatti concludenti, di recepire come utile parametro determinativo proprio quello suggerito in sentenza e nell'originaria ordinanza d'incarico, cioè il volume del prodotto (e non la metratura del terreno di destinazione), e di uniformarsi al di là del diverso risultato finale.

Ne deriva che entrambe si sono implicitamente "adattate" a quel criterio, ritenendolo perciò ragionevole, e che sarebbe surrettizio introdurre un'ulteriore variabile (come la superficie dei campi), mai concretamente adombrata in lite dalle parti, o dai loro fiduciari; diversamente, logica avrebbe voluto che sin dall'inizio degli accertamenti tecnici, i periti di parte (segnatamente, quello dell'opponente) veicolassero ulteriori parametri, ove ritenuti più soddisfacenti e fedeli alla materia in trattazione.

Sembra quindi al giudicante che, nel rispetto delle basilari preclusioni assertive/documentali e dell'intrinseca impostazione dei temi decisori rilevanti, il più congruo criterio quantificatorio risieda nelle dimensioni e quindi nel "peso" dei balloni, anche alla luce del tenore dispositivo dell'art. 1474 c.c. che richiama, in via generale, "listini" o mercuriali di riferimento, quindi parametri sufficientemente obiettivi ed agevolmente verificabili, come il valore "a peso" di

una certa merce (a differenza del criterio ipotizzato negli ultimi chiarimenti peritali, non così diretto, né di facile ed oggettiva applicazione, dovendosi ulteriormente contemperare con parametri aleatori come la produttività media del terreno).

Rilevando, dunque, che il ctu non è sceso nel merito del peso medio configurabile per i singoli balloni, e che la decisione rimessa a questo giudice ha natura sostanzialmente "suppletiva" di una mancata pattuizione scritta (o di altro, concorde parametro contrattuale) e, come tale, deve improntarsi a canoni adeguati di congruità ed equità, un parametro sufficientemente condivisibile appare la "media" aritmetica dei pesi ipotizzati dai ctp delle stesse parti contendenti: tali valori infatti non si discostano fra loro in modo abnorme o irriducibile, mantenendosi nell'ordine di poche unità (3 secondo parte opponente, e 4,77 secondo l'opposto) e quindi, considerato l'intuitivo, maggiore sbilanciamento verso la tesi del singolo assistito, se ricomposti in un valore medio possono riflettere un idoneo parametro presuntivo di stima.

La semisomma di quei valori - pari a 3,88 - restituisce un coefficiente quantitativo (peso in quintali per singolo ballone) ponderato e perciò attendibile; quanto al prezzo "unitario" con cui ricombinare il peso, può condividersi il valore individuato in ctu, pari a L. 9.000,00 perché sostanzialmente congruo alla luce delle prove raccolte, e plausibile secondo il contesto merceologico di riferimento. I testi che hanno riferito in merito (Ripa e Fini, nella veste qualificata di cui si è già detto) hanno chiaramente e concordemente riferito che la stima unitaria di quel tempo, per quel tipo di prodotto, si attestava mediamente fra L.ire 8.000,00 e 10.000,00 a quintale, né l'opposto può dolersi che la ctu abbia valorizzato dichiarazioni di testi avversari, e ciò per diversi, dirimenti ordini di ragioni: innanzitutto, quelli sono i soli testi che hanno offerto spunti valutativi sull'argomento, non evincendosi diverse e più utili informazioni dai testi del B. (i quali hanno al più riferito del prezzo unitario al ballone per il trasporto, senza specificare il prezzo medio di mercato della merce); in secondo luogo, spettava all'opposto, come attore sostanziale, dimostrare esaustivamente i fatti fondativi della pretesa: ebbene, nella ricostruzione media/ponderata del prezzo unitario, ai fini dell'art. 1474 c.c. , possono utilizzarsi tutti e soli i parametri che obiettivamente evocano una stima media di mercato, nel contesto di riferimento, quindi - in difetto di più convincenti elementi contrari - un valido riscontro, nello stesso interesse probatorio della parte opposta, risiede nei riferimenti testimoniali sul valore medio di mercato del periodo (così come trasfusi in ctu, per la media di L. 9.000,00: la sentenza nr. 223/2014 ha, del resto, chiaramente statuito sull'assenza di univoche indicazioni pattizie, e sulla necessaria residualità del parametro ex art. 1474 c.c.); infine, in replica alle intempestive doglianze in comparsa conclusiva del B., a nulla varrebbe evocare il richiamo hhhh (in sede d'interpello) all'asserito maggior prezzo versato hh proprio dichiaratamente riferibile al rapporto con altro soggetto.

L'applicazione congiunta delle variabili fin qui esposte porta, per il numero di balloni già accertato in sentenza, ad un prezzo complessivo di L. 22.523.400,00 (risultante del prodotto: $3,88 \times 645 \times 9.000$), pari - secondo il notorio divisore di 1.936,27 - ad Euro 11.632,36.

Al valore complessivo del materiale devono aggiungersi gli oneri di trasporto, essendosi evidenziato nella sentenza parziale, sulla base della globale disamina istruttoria, che "le spese di trasporto sarebbero state anticipate dal hhhh., al

quale le avrebbe poi rimborsate insieme al pagamento del pezzo del fieno e il teste hhh ha aggiunto che il corrispettivo del trasporto delle balle di fieno presso l'azienda hh di fatto gli fu pagato dal B. al prezzo di L. 5.000 per ballone, dunque L. 180.000 per viaggio". Dalla disamina di quelle prove, confluita nell'iter motivato, emerge dunque che i costi di trasporto non si riassorbivano in quello della "materia prima" ma configuravano oneri aggiuntivi, da rimborsare "insieme" al prezzo dei balloni di fieno.

Non vi è dubbio, dunque, che quei rilievi valutativi riflettano un preciso vincolo con corrispondenti, reciproche assunzioni d'impegno, e che a fronte delle partite consegnate, s'imponeva all'opponente di saldare anche il corrispettivo del trasporto.

Ne deriva la spettanza di ulteriori L. 3.225.000,00 (risultante del prodotto: 5.000x645), pari ad Euro 1.665,57 che sommati al costo del materiale restituisce il corrispettivo globale di Euro 13.297,93: prezzo che, pur ricostruito induttivamente dai parametri medi di mercato, al lordo degli oneri di trasporto sostanzialmente collima con quello già azionato in via monitoria salvo un leggero scarto, riflettendo, in quella misura, un credito liquido ed esigibile per l'opposto.

In conclusione, a fronte di una fornitura adempiuta né inficiata nella qualità (in difetto di contrarie doglianze e riscontri), per i quantitativi già accertati in sentenza parziale, e il più plausibile prezzo verificato ex art. 1474 c.c., l'odierno istante ha dimostrato i presupposti fondamentali della pretesa (titolo, prestazione ed esigibilità del compenso), mentre controparte, pur pacificamente tenuta (cfr. per tutti SS.UU. civ. 13533/2001), non ha provato di aver ottemperato al suo obbligo corrispettivo, svolgendo semmai eccezioni/difese logicamente incompatibili con l'estinzione di quel debito; è evidente inoltre, dall'intervenuta declaratoria sulla legittimazione e titolarità passiva dell'hhh rispetto al rapporto controverso, come alcuna, efficace valenza solutoria possano assumere - perché ininfluenti ed inopponibili hhh - le difese sul presunto pagamento al uu. (peraltro, per volumi di prodotto di gran lunga inferiori a quelli oggi in contesa).

Il decreto ingiuntivo deve in conclusione revocarsi, perché non integralmente supportato (pur per lieve divergenza) nel quantum della pretesa; nella richiesta monitoria e nelle conclusioni del B. di questa fase deve peraltro ritenersi contenuta - in linea con la stessa ratio dell'opposizione a d.i. - un'implicita domanda di pagamento di tutte le somme comunque dovute all'opposto in forza dei fatti e dei "titoli" addotti, specie se in termini "riduttivi" rispetto all'originaria articolazione del "petitum" (già indicato in Euro 13.857,57 oltre accessori).

In particolare, nelle conclusioni formali della comparsa l'opposto chiede "respingere" le domande dell'attore e per l'effetto dichiarare dovute le somme richieste dal drjjjj, da una lettura sostanziale e non acritica della domanda, tutti gli importi comunque risultanti di giustizia; inoltre le stesse pretese riepilogate negli scritti "conclusivi", laddove valorizzano criteri "subordinati" di calcolo e verifica del prezzo tacitamente alludono ad una riliquidazione del compenso secondo le somme ritenute più congrue (anche se non coincidenti, in ipotesi, col valore già sollecitato in ricorso): al riguardo, deve opportunamente rammentarsi come pur nei limiti del divieto di ultrapetizione, il giudice di merito ha il potere-dovere di delibare il contenuto sostanziale della domanda a prescindere dalle formule estrinsecamente adottate, dovendo tener conto in

tale prospettiva, anche delle domande ivi implicitamente proposte o necessariamente presupposte, onde plasmare il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità da essa concretamente perseguite (ex multis, Cass. civ. n. 19630/2011).

L'opponente va quindi condannata a pagare all'opposto la somma di Euro 13.297,93 oltre interessi legali di mora dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Ogni altra questione, doglianza o istanza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, oltre che nelle statuizioni vincolanti della sentenza parziale (cfr. supra), esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti.

In particolare, nella sostanziale fondatezza della pretesa monitoria si riassume ogni pretesa di "danno" asseritamente patito (e comunque indimostrato), secondo l'opponente, dalla "pretestuosa e temeraria attivazione del procedimento ingiuntivo".

Allo stesso modo devono disattendersi le conclusioni di jji

In particolare, se la richiesta di "estromissione" è implicitamente racchiusa nella precedente sentenza sulla legittimazione/titolarità passiva della sola opponente A.R., e nella riscontrata, mera "comunanza di causa" per la qualifica all'epoca incontestabilmente rivestita, le ulteriori lagnanze sul nocumento patito si riassorbono nella globale meritevolezza del credito vantato, e - comunque - nell'insussistenza di un comprovato fatto illecito, generatore di danno, troncandosi lo stesso elemento-cardine dell'ipotizzata responsabilità risarcitoria.

Le spese di lite -liquidate in dispositivo secondo soccombenza nei rapporti opponente/opposto, tenuto conto del complessivo esito della lite e del modesto scarto fra le poste ingiunte e quelle ricostruite nel contraddittorio - possono modularsi su valori tabellari medi del pertinente scaglione (ex D.M. n. 55 del 2014 , razione temporis applicabile, configurandosi liquidazione successiva alla sua entrata in vigore, per tutti cfr. SS.UU. civ. 17405/2012) per la fase introduttiva/studio ed istruttoria, soppesando la notevole mole istruttoria con la non particolare complessità della vicenda sostanziale o rilevanza degli interessi contesi, mentre per la fase decisoria possono ridimensionarsi nel minimo, tenuto conto del carattere sostanzialmente riepilogativo delle difese svolte, rispetto a questioni già ampiamente dibattute nel merito, o in replica alla disamina peritale.

Anche gli oneri di ctu, già liquidati in atti, devono porsi a definitivo carico dell'opponente soccombente, quale parte sostanziale del rapporto ed esclusiva destinataria della domanda.

Nei rapporti fra l'opposto e il chiamato A. ricorrono "giusti motivi" (a mente dell'art. 92 c.p.c. razione temporis) per compensare integralmente le spese, considerando il pacifico coinvolgimento nella vicenda del chiamato, quale procuratore generale della figlia, dunque l'opportunità di partecipazione processuale giustificata dalla comunanza di lite, per il peculiare rapporto institorio, oltre al taglio sostanzialmente adesivo delle difese ed all'omogeneità dei temi introdotti e trattati.

Pqm

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:

1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto nr. 503/2003,
2. Rigetta nel resto le domande dell'opponente e, in speculare accoglimento delle conclusioni di merito dell'opposto, condanna l'opponente a pagare all'opposto, per i titoli e casali espliciti, l'importo di Euro 13.297,93 oltre ineressi legali dalla domanda al soddisfo,
3. Rigetta le istanze riconvenzionali del terzo chiamato,
4. Condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio, che secondo gli enucleati criteri liquida in complessivi Euro 4.025,00 per compensi professionali oltre al rimborso di iva, cpa, spese forfettarie,
5. Dichiara interamente compensate fra l'opposto e il terzo chiamato le spese
6. Pone a definitivo carico della parte opponente gli oneri di ctu, liquidati in separata sede.

Così deciso in Cassino, il 6 agosto 2016.

Depositata in Cancelleria il 8 agosto 2016.